



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA - Presidente f.f.  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario (relatore)  
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario

LEGGE n. 266/2005

**RENDICONTI 2016-2017**  
**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 *bis* del d.lgs. n. 267/2000 rubricato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 4/2015/INPR con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR con cui sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 concernenti il rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2018/INPR con cui sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla citata legge n. 266/2005, sui rendiconti dell'esercizio 2017;

Viste le relazioni inoltrate alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine ai rendiconti 2016 e 2017;

Vista la nota istruttoria del 4/12/2019 prot. n. 4928 con cui il magistrato incaricato dell'istruttoria comunicava al Comune di Porto San Giorgio gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente e acquisite al protocollo informatico della Sezione al prot. n. 5095 del 20/12/2019;

Vista la nota istruttoria prot. n. 919 del 15 aprile 2020 con cui il magistrato incaricato richiedeva al Comune di Porto San Giorgio chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente con note acquisite agli atti della Sezione con protocolli n. 1306 e n. 1307 del 12 maggio 2020;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli ulteriori acquisiti in via officiosa;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore Dott.ssa Cristiana Cremonesi;

### **PREMESSO**

Come noto, la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata alle Sezioni Regionali della Corte dei conti dall'art. 1, commi 166 e ss. della L. n. 266/2005, è stata significativamente innovata dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, che, disponendo una generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha altresì previsto il rafforzamento di quelli esterni mediante l'introduzione di nuovi istituti e l'implementazione di quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi, e di potenziare la vigilanza delle Sezioni regionali sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, l'introduzione dell' art. 148 bis che testualmente dispone: *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* precisando, altresì, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*.

Il terzo comma del menzionato articolo reca la disciplina delle c.d. misure correttive e del successivo monitoraggio sulle stesse, disponendo che *“l'accertamento di*

*squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento".*

Qualora l'Amministrazione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte costituzionale in diverse pronunce (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenze n. 60/2013; n. 39/2014) ha evidenziato come l'evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione sancito dall'art. 114 della Carta fondamentale in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Tali controlli, infatti, rappresentano un rafforzamento di quelli disciplinati dall'art. 1, comma 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, con il quale condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, finalizzato ad evitare danni agli equilibri di bilancio, sotto il profilo statico e dinamico, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli nn. 81, 97, 117 e 119).

Siffatto potenziamento peraltro non vale ad inficiare la natura anche collaborativa dei controlli già positivizzata all'art. 7 comma 7 della L. n. 131/2003 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 37/2001, n. 179/2007, n. 198/2012): ne consegue l'opportunità di segnalare all'attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che, sebbene inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria, ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio di bilancio.

Giova rammentare che *“secondo l’insegnamento del Giudice delle leggi, peraltro, gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma possono persino risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione”* (C. Conti, sez. riun. in sede giurisd. in spec. comp., sent. n. 21/2017/EL del 17 luglio 2017, che richiama Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2016).

La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, in più occasioni evidenziato come *“l’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte cost. n. 184/2016, cfr. anche Corte cost. n. 80/2017) sottolineando che *“il bilancio è un bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”* (Corte cost. n. 184/2016 e Corte cost. n. 247/2017); pertanto, la *“sostanziale articolazione”* degli allegati di bilancio *“deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”* (Corte cost. n. 274/2017).

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche svolte, precisando che l’assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

#### **FATTO E DIRITTO**

L’esame della relazione-questionario redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 1 commi 166 e ss. della L. n. 266/2005, con riguardo ai documenti contabili indicati in epigrafe, ha evidenziato le irregolarità ed i profili critici, di seguito specificati, che permangono tali, all’esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dall’Amministrazione.

## 1. Risultato di amministrazione - evoluzione 2015-2017 e sue componenti.

### 1.1 Trend di evoluzione del risultato di amministrazione e sua composizione.

I risultati della gestione finanziaria, come attestati dall'Organo di revisione (cfr. Questionario consuntivo 2017 - sez. I, p.1) e certificati dall'Ente sul sito della Finanza locale (cfr. quadro n. 14 - Certificati consuntivi 2016/2017) e nella banca dati BDAP, mostrano il seguente andamento del risultato di amministrazione e della relativa composizione nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017:

	2015	2016	2017
Risultato d'amministrazione (A)	3.347.015,46	3.750.478,63	5.558.117,93
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	2.024.852,11	2.739.963,19	3.636.378,22
Parte vincolata (C)	586.534,83	806.806,67	1.312.058,79
Parte destinata agli investimenti (D)	699.061,76	201.433,70	425.798,63
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>36.566,76</b>	<b>2.275,07</b>	<b>183.882,29</b>

Fonte: Elaborazione CdC - sito *web* di Finanza Locale, Certificati consuntivi - Questionario consuntivo 2017 - Sez. I, p. 1

Nei certificati consuntivi della finanza locale e nelle relazioni dell'Organo di revisione al consuntivo 2016 (pag. 17) e 2017 (pag. 16) sono così indicate le voci che compongono il risultato di amministrazione al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	GESTIONE/ Totale
Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	2.624.617,37
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016	65.000,00
Parte accantonata - Altri fondi al 31/12/2016	50.345,82
Parte accantonata - Totale parte accantonata (B)	2.739.963,19
Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	240.857,40
Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti	495.578,45
Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.329,90
Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	63.040,92
Parte vincolata - Altri vincoli	0
Parte vincolata - Totale parte vincolata (C)	806.806,67
Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti (D)	201.433,70

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.275,07
--------------------------------------	----------

Fonte: Elaborazione CdC - sito *web* Finanza locale - Certificati consuntivi - 2016 - Quadro n. 14

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	GESTIONE/ Totale
Parte accantonata- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	3.383.301,22
Parte accantonata - Fondo contenzioso	125.000,00
Parte accantonata - Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0
Parte accantonata - Fondo perdite società partecipate	0
Parte accantonata - Altri fondi al 31/12/2017	128.077,00
Parte accantonata - Totale parte accantonata (B)	3.636.378,22
Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	517.048,40
Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti	421.225,08
Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	30.646,78
Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	343.138,53
Parte vincolata - Altri vincoli	0
Parte vincolata - Totale parte vincolata (C)	1.312.058,79
- di cui parte corrente	729.418,06
- di cui in conto capitale	582.640,73
Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti (D)	425.798,63
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	183.882,29

Fonte: Elaborazione CdC - sito *web* Finanza locale - Certificati consuntivi - 2017 - Quadro n. 14

Con nota prot. n. 5095 acquisita in data 20/12/2019 e con l'ulteriore nota acquisita in data 12/5/2020 da questa Sezione al prot. n. 1307, l'Ente ha confermato i valori dei risultati di amministrazione relativi ai rendiconti 2016 e 2017, approvati con deliberazioni di C.C. n. 33/2017 e C.C. n. 32/2018, e la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016 e al 31/12/2017, come indicato nelle tabelle sopra riportate.

### 1.2 Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Nelle relazioni al consuntivo 2016 e 2017 l'Organo di revisione indicava l'adozione del metodo ordinario affermando che "Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. [...]" (pag. 19 Relazione

sul rendiconto 2017).

Con riferimento all'esercizio 2017, dalla Relazione dell'Organo di revisione (pag. 19) si evinceva che *"Per le entrate derivanti dal codice della strada (art. 208, autovelox ed infrazioni semaforiche), in ossequio al principio della prudenza, è stato accantonato a FCDE l'intero importo dei residui attivi non riscosso alla data di redazione dello schema di rendiconto"*.

L'accantonamento al FCDE nei risultati di amministrazione 2015, 2016, 2017 e 2018 ha avuto la seguente evoluzione:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione	1.881.532,26	2.624.617,37	3.383.301,22	4.104.438,68
Variazione accantonamento a rendiconto rispetto all'esercizio precedente	-	743.085,11	758.683,85	721.137,46

Fonte: Elaborazione CdC - sito *web* Finanza Locale-Banche dati enti locali-Certificati consuntivi - Quadro 14

La tabella sopra riportata mostra un cospicuo incremento (+ € 758.683,85) del FCDE accantonato nel rendiconto 2017 rispetto a quello accantonato nel rendiconto 2016. Similmente, nel rendiconto 2016 l'accantonamento a FCDE era aumentato rispetto al precedente esercizio di € 743.085,011; tendenza confermata anche nell'esercizio 2018 per il quale l'accantonamento a FCDE nel rendiconto ammonta ad € 4.104.438,68 (cfr. Finanza locale - certificati consuntivi - quadro 14).

In sede istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione comunale di trasmettere i prospetti con i dati considerati per il calcolo della media, nonché di rappresentare le formule utilizzate per la determinazione del FCDE al 31/12/2016 e al 31/12/2017, indicando le valutazioni dell'Organo di revisione in merito alla congruità del fondo. Inoltre, considerato che l'adeguatezza del FCDE è una condizione indispensabile per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (operazione effettuata dall'Ente sia nel 2016 sia nel 2017), qualora vi fossero state voci di entrata non incluse nel computo del fondo è stato chiesto all'Ente di indicarne la relativa motivazione.

Con nota prot. n. 5095 del 20/12/2019, l'Ente ha confermato di aver utilizzato il metodo ordinario per la determinazione del FCDE ed ha trasmesso i prospetti con i dati e le formule considerati per il calcolo del FCDE a rendiconto, precisando che i calcoli erano riferiti in maniera analitica ad ogni singolo capitolo di bilancio; inoltre ha comunicato che



l'individuazione dei capitoli veniva effettuata secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, previa analisi di ogni residuo attivo al 31/12 di ciascun esercizio.

In merito all'adeguatezza del FCDE, l'Ente ha precisato di avere calcolato il Fondo utilizzando la massima prudenza al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario e una sana gestione del bilancio. Per quanto riguarda i residui relativi ai permessi di costruire, ha dato atto che per tali crediti non si era proceduto al calcolo del FCDE in quanto assistiti da fideiussione.

Dall'analisi della documentazione inviata dall'Ente si riscontrava una differenza tra l'ammontare complessivo dei residui aggregati per titolo-tipologie risultanti dal conto del bilancio dell'Ente e quello indicato nel prospetto pervenuto a seguito di nota istruttoria integrativa, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Esercizio 2016 Totale residui attivi al 31/12/2016	Allegato "A" (nota Ente prot. n. 5095 del 20/12/2019)	Conto del bilancio [totale residui attivi da riportare] (fonte: sito <i>web</i> dell'ente)
Totale per Titolo 1 - Tipologia 101	€ 3.007.730,80	€ 4.023.504,27
Totale per Titolo 3 - Tipologia 100	€ 627.921,46	€ 1.183.123,36
Totale per Titolo 3 - Tipologia 200	€ 506.884,51	€ 511.089,33

Esercizio 2017 Totale residui attivi al 31/12/2017	Allegato "B" (nota Ente prot. n. 5095 del 20/12/2019)	Conto del bilancio [totale residui attivi da riportare] (fonte: sito <i>web</i> ) dell'ente
Totale per Titolo 1 - Tipologia 101	€ 3.287.616,29	€ 4.402.528,45
Totale per Titolo 3 - Tipologia 100	€ 719.030,49	€ 1.500.306,35
Totale per Titolo 3 - Tipologia 200	€ 752.551,28	€ 752.551,28

Fonte: Elaborazione CdC

Chiesti chiarimenti in merito alla riscontrata differenza, nonché ai crediti non considerati per la determinazione del fondo, ed agli esiti della valutazione di adeguatezza effettuata dall'Organo di revisione, l'Amministrazione comunale nella nota prot. 1307 del 12/05/2020 ha elencato le principali voci di entrata per le quali non era stato effettuato l'accantonamento al FCDE. Nel Titolo I non erano state considerate le voci riguardanti l'IMU e la TASI ordinaria (autoliquidazioni dei contribuenti), che in ogni caso generavano residui per gli importi accertabili fino alla data di chiusura del rendiconto ed incassati nei primi mesi dell'anno successivo. Il capitolo relativo all'addizionale comunale IRPEF generava un residuo attivo relativo agli importi dell'addizionale di competenza dell'esercizio n, ma incassati totalmente nell'esercizio n+1, per effetto delle norme relative al versamento rateale di tale tributo ed i capitoli relativi al gettito dei c.d "Tributi Minori" (ICP, DPA e TOSAP): su tali capitoli venivano registrati residui attivi relativi alle ultime mensilità dell'anno n, incassate totalmente nell'anno n+1.

Per il Titolo III l'Ente indicava gli importi non considerati ai fini del calcolo del FCDE sulla base delle prestazioni effettivamente rese al 31/12, ma che generavano in ogni caso residui in relazione alle somme relative all'anno n, incassate nell'anno n+1 che con riferimento alla Tipologia 100 consistevano nei diritti di segreteria (es. somme versate a dicembre nei CCP e contabilizzate con ordinativo di incasso a gennaio); incassi farmacia comunale di competenza dell'anno n, ma effettivamente incassati nell'anno n+1 (es. regolarizzazione POS, pagamenti nell'anno n+1 da parte dell'ASUR della fatture emesse nell'anno n); pagamento VRD da parte della partecipata per concessione rete gas metano (importi relativi all'anno n, ma pagati dopo la chiusura dell'esercizio); parcheggi a pagamento relativi all'ultimo trimestre dell'anno n e riversati nei primi mesi dell'anno successivo; servizi comunali erogati nell'anno n, con ordinativo di incasso regolarizzato nell'anno n+1 (es: servizi cimiteriali, mense scolastiche, diritti mercato ittico all'ingrosso mese di dicembre). In riferimento alla Tipologia 200, la differenza dell'anno 2016 di € 4.204,82 è relativa per € 949,32 ad una sanzione per un'ordinanza PM del mese di novembre 2016, incassata totalmente nel 2017. La differenza di € 3.255,50 riguardava sanzioni tributarie incassate totalmente nel 2017. Per tali capitoli, l'Ente non ha ritenuto di accantonare somme al FCDE, visto che i relativi residui non manifestavano problemi di esigibilità. In merito all'attività di valutazione effettuata dall'organo di revisione che avveniva in sede di analisi

della documentazione del rendiconto, le segnalazioni venivano inserite *“di norma all'interno della relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto”* e che nell'esercizio 2017 è stata attestata espressamente la congruità del fondo a pag. 40.

In merito alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3 All 4/2 - esempio n. 5 D.Lgs n. 118/2011) specifica che l'ente locale deve individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, procedendo, con riferimento a quelle escluse per le quali non si provvede all'accantonamento a fondo crediti, a dare *“adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio”*. Pertanto, il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, limitando l'accantonamento ad alcune di esse, ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell'entrata, all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni e al suo importo. In tal senso, non si sono rinvenute informazioni di dettaglio né nella Relazione sulla Gestione 2016 né in quella sulla Gestione 2017 acquisita dalla BDAP.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione:

- a) i crediti di altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base del principio contabile di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Ciò che rileva è che l'ammontare del fondo venga determinato in modo da soddisfare l'esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'ente.

Proprio in tal senso, il fatto che al 31 dicembre alcune entrate risultino con residui attivi aperti *“in quanto i relativi incassi saranno riversati nei primi mesi dell'anno successivo”*, non esime l'Ente dal valutare l'indice di riscuotibilità per ciascuno di essi. E' indubbio che per i diritti di segreteria, gli incassi della Farmacia tramite POS, così come parcheggi a

pagamento i residui attivi possono essere considerati crediti certi, ma sicuramente per un importo abbastanza contenuto. Invece per altri servizi come quelli cimiteriali, mense scolastiche, diritti mercato ittico all'ingrosso è necessario un approfondimento inerente il singolo credito. Infine, sebbene di minima entità, per l'ordinanza PM del mese di novembre 2016 e per le sanzioni tributarie 2016 totalmente incassati nel 2017 la certezza dell'incasso avrebbe dovuto essere valutata al momento di chiusura dell'esercizio 2016 antecedente il momento dell'incasso avvenuto successivamente.

Pur prendendo atto dell'andamento crescente del trend del Fondo, la Sezione non può esimersi dall'esprimere perplessità in merito all'esclusione dal calcolo del FCDE dei suesposti residui. Infatti la circostanza, meramente fattuale, che i menzionati crediti siano stati riscossi ex post, in esercizi successivi a quelli interessati dai relativi accantonamenti al fondo rischi, non esimeva l'Ente dall'inserimento dei residui nel computo del fondo, in ossequio al dettato dei principi della contabilità armonizzata.

Va, altresì, evidenziato come l'adeguatezza del FCDE costituisca una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo.

Infatti, il FCDE (al pari degli altri fondi e accantonamenti) costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie, n. 9/2016).

In conclusione, gli esiti dell'istruttoria, anche alla luce dei riscontri documentali forniti dal Comune, hanno confermato il non puntuale rispetto dei dettami della disciplina armonizzata e corroborato la probabilità che gli accantonamenti a FCDE possano essere stati definiti in misura inferiore rispetto a quella imposta dai principi contabili.

Alla luce delle predette considerazioni e tenuto conto di quanto riferito e prodotto, il Collegio, nell'ambito di una effettiva trasparenza contabile, sollecita l'Ente a provvedere per gli esercizi futuri alla redazione di documenti contabili con metodologie e criteri che favoriscano la tendenziale simmetria dei dati e la relativa confrontabilità, privilegiandone,

in tal senso, la conoscibilità, così come una più puntuale applicazione dei principi contabili armonizzati.

### 1.3 Fondo contenzioso

Nell'ambito degli accantonamenti per spese e rischi futuri, anche in considerazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Comune di Porto San Giorgio in relazione a svariate pronunce giurisdizionali, assume particolare rilevanza il fondo contenzioso.

Nei questionari relativi ai consuntivi 2016 (p. 1.10.2) e 2017 (sez. I - p. 8.2) l'Organo di revisione ha dichiarato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso esistente sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. La seguente tabella mostra come il relativo accantonamento a rendiconto sia stato incrementato di € 60.000,00 dal 2016 al 2017.

Descrizione	31/12/2016	31/12/2017
Fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione	65.000,00	125.000,00

Fonte: sito *web* Finanza locale – Certificati consuntivi - Quadro n. 14

L'evoluzione del fondo trova conferma nella relazione al consuntivo 2017 (pag. 19) in cui l'Organo di revisione afferma che *"In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione prende atto dell'importo stanziato in bilancio e acquisisce la relazione sul contenzioso dell'Ufficio Legale."*

Nondimeno, la tabella riepilogativa allegata alla citata relazione del dirigente del settore legale (report del 6/4/2018 annesso al documento prot. n. 9993/IV/06 del 12/04/2018), reperibile sul sito *internet* del Comune di Porto San Giorgio, mostra numerosi contenziosi di ingente valore per i quali non è stato ravvisato il rischio di "probabile soccombenza" e, dunque, non si è ritenuto di dover effettuare accantonamenti. In particolare, ferme restando le liti il cui valore è indeterminato, per il restante contenzioso in essere il valore complessivo stimato, risultante dalla predetta tabella, supera i 3,5 mln di euro, mentre il fondo contenzioso accantonato al 31/12/2017 ammonta ad € 125.000.

Invitato a fornire chiarimenti al riguardo, l'Ente ha riferito che la determinazione del fondo contenzioso viene effettuata, previa ricognizione espletata dall'ufficio legale dell'Ente, secondo un'analisi del probabile rischio di soccombenza di ogni singola causa che vede

coinvolto il Comune.

Gli elementi forniti, riepilogati nel prospetto allegato alla nota istruttoria della Sezione in data 15/04/2020, hanno consentito di porre a confronto, relativamente all'esercizio 2017, l'accantonamento operato a rendiconto, il volume del contenzioso di valore determinato oggetto di ricognizione, e le liti per le quali è stato indicato il rischio di soccombenza nelle relazioni fornite dall'Ente, come di seguito riepilogato:

Volume totale del contenzioso di valore determinato (A)	€ 3.920.890,91
Totale relativo alle liti con rischio di probabile soccombenza indicato dall'Ente (B)	€ 199.950,00
Fondo rischi contenzioso accantonato nel rendiconto 2017 (C)	€ 125.000,00
Differenza tra (B) e (C)	€ 74.950,000
Percentuale dell'accantonamento rispetto al volume totale del contenzioso (C/A)	3,19%

Fonte: Elaborazione CdC su documentazione inviata dall'Ente

In considerazione dei principi recati dal § 5.2, lett. h), del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (all. n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), nonché delle coordinate interpretative fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. tra le altre, la deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR), le complessive risultanze istruttorie hanno portato a rilevare che:

- sussiste una consistente sproporzione tra il volume del contenzioso e l'importo dell'accantonamento;
- l'importo del fondo accantonato è inferiore rispetto al valore complessivo dei contenziosi per i quali le relazioni dell'Ente indicano un rischio di soccombenza; ciò è evidente soprattutto nell'esercizio 2017;
- nella relazione dell'Organo di revisione, per entrambe le annualità, non risulta una precisa attestazione di congruità, in conformità al d.lgs. n. 118/2011 (§ 5.2 allegato 4/2), secondo cui "L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

In relazione alle osservazioni sopra riportate, nella nota di risposta prot. 1307 del 12/05/2020, l'Amministrazione comunale ha confermato che la determinazione del fondo contenzioso viene effettuata, previa ricognizione espletata dall'ufficio legale dell'Ente, secondo un'analisi del probabile rischio di soccombenza di ogni singola causa che vede coinvolto il comune di Porto San Giorgio. Ha anche riferito che è stato nuovamente sentito

il dirigente dell'Ufficio Legale dell'Ente, che ha fatto presente che *"nonostante la valutazione sui rischi da contenziosi sia fortemente condizionata da numerose ed imponderabili variabili, il giudizio prognostico effettuato dall'ufficio legale a partire dal 2015 ad oggi, si è rilevato sempre attendibile alle stime fornite"*.

Riguardo al fondo accantonato nel 2017, l'Ente ha poi evidenziato quanto segue:

*–l'accantonamento è stato effettuato solo in relazione ai contenziosi per i quali l'ufficio legale ha ravvisato un probabile rischio di soccombenza: questo spiega la differenza tra il volume totale del contenzioso e l'importo dell'accantonamento;*

*–per quanto concerne la differenza tra totale B e C, sentito l'ufficio legale, si chiarisce che tale differenza è dovuta al fatto che, alla data del 12/04/2018 (data della nota prot. 9993), il valore della controversia era pari ad € 136.000,00 su 8 parti in causa e che, laddove si fosse verificata la soccombenza, la quota ideale del convenuto Comune sarebbe risultata pari ad 1/8, più eventuali spese di lite. Per tale ragione l'importo di € 136.000,00 esposto è stato computato in quota parte, con un prudenziale sensibile eccesso;*

*–i revisori svolgono le attività di verifica dell'accantonamento al fondo contenzioso in sede di analisi della documentazione del rendiconto ed eventuali segnalazioni vengono inserite, di norma, all'interno della relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto. I revisori hanno effettuato le proprie valutazioni in ordine all'accantonamento al fondo rischi contenzioso riportate alle pag. 19 delle Relazioni sulla proposta di rendiconto 2016 e 2017, già inviate a corredo della nota inoltrata il 20/12/2019.*

Considerato che nella risposta l'Ente non ha esplicitato i criteri sulla base dei quali ha valutato il rischio di soccombenza, il Collegio ritiene opportuno richiamare i principi evincibili dalle pronunce delle Sezioni controllo di questa Corte in merito alla quantificazione del fondo contenzioso, nello specifico ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto":

- passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello 24 IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

*(Cfr., ex multis, Sezione Lazio, n. 18/2020/PRSE.; Sezione Campania n. 125/2019/PRSP)*

Nel richiamare il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lettera h, allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011, che impone l'obbligo dell'accantonamento al fondo rischi in caso di presenza di contenzioso all’esito del quale abbia significative probabilità di soccombere, o di sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva, il Collegio evidenzia che siffatto accantonamento rappresenta il portato del principio contabile della prudenza, in quanto volto a neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso, risultando essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR).

*In particolare, “...in presenza di contenziosi di ingente valore l'Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti per evitare pregiudizio agli equilibri di bilancio in caso di soccombenza dell’Ente. Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria” (cfr. deliberazione Sezione Controllo Liguria 103/2018/PRSP).*

Giova evidenziare che la necessità di attenersi strettamente al principio di prudenza nell’operare le debite valutazioni in merito all’attendibilità e congruità degli accantonamenti a fondi rischi, riveste sempre più rilevanza in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, che richiama gli Enti ad un attento monitoraggio della tenuta degli equilibri, anche prospettici, di bilancio (Cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 9/2020/INPR).

Il Collegio rimarca che l’incongrua previsione degli accantonamenti a fondo rischi, non soltanto costituisce una palese violazione dei principi contabili, ma è suscettibile di privare



di attendibilità il risultato di amministrazione.

Sulla scorta di tali considerazioni - anche alla luce delle pronunce della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR - la Sezione sollecita il Comune al compimento di una completa ricognizione e costante aggiornamento della situazione del contenzioso, nonché alla conseguente puntuale quantificazione dell'accantonamento al relativo fondo rischi ed alla conseguente verifica di congruità da parte dell'Organo di revisione.

## 2. Debiti fuori bilancio.

L'Amministrazione comunale ha provveduto nel corso degli esercizi 2015-2016-2017-2018 al riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo le tipologie e gli importi indicati nella seguente tabella:

<b>Analisi dei debiti fuori bilancio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Articolo 194 Tuel:				
- lettera a) - sentenze esecutive	27.920,76	147.406,42	9.669,06	60.417,22
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	==	235.885,68	244.352,84	244.579,50
Totale	27.920,76	383.292,10	254.021,90	304.996,72

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base delle Relazioni dell'Organo di revisione al rendiconto 2016 (pag. 35), 2017 (pag.31) e 2018 (pag.6)

Con riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura degli esercizi in esame, le relazioni dell'Organo di revisione forniscono le seguenti precisazioni.

**-Esercizio 2016** - Dopo la chiusura dell'esercizio 2016 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio; tuttavia, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 24.352,84;

**-Esercizio 2017** - Dopo la chiusura dell'esercizio 2017 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 730,00 (deliberazione di CC n. 11 del 24/01/2018) da sentenza Giudice di Pace di Fermo n. 393 del 30/10/2017; finanziariamente coperti da accantonamento a valere sulla competenza dell'esercizio 2017. Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

Tenuto conto delle consistenti proporzioni assunte dal fenomeno della formazione dei debiti fuori bilancio nel quadriennio 2015-2018, in sede istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione di relazionare sulle cause che hanno concorso a determinare il sorgere di posizioni debitorie fuori bilancio e sulle eventuali misure (di carattere amministrativo e/o finanziario) assunte per prevenirne la formazione o limitarne l'impatto sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione, indicando, altresì, le ragioni della mancata previsione di un adeguato accantonamento per passività potenziali.

Inoltre, specifici chiarimenti sono stati chiesti con riguardo ad alcuni debiti fuori bilancio riconosciuti e, in particolare:

- al debito di € 24.352,84 dell'esercizio 2016, relativo all'acquisizione di beni e servizi avvenuta, pur in assenza di una copertura finanziaria, nell'ambito della manifestazione denominata "*Vongolopolis*" promossa dall'Assessorato al turismo nei giorni 29-30-31/07/2016;
- al debito di € 4.955,48 a favore del Cosif di Fermo per il *Piano intercomunale di telefonia mobile*, avvenuto nel 2016;
- al riconoscimento di vari debiti nei confronti della società partecipata al 100% San Giorgio Distribuzione Servizi srl, che ha riguardato sostanzialmente i maggiori costi sostenuti dalla medesima società a seguito delle eccezionali mareggiate in relazione agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.

L'Amministrazione comunale con nota in data 20/12/2019 ha fornito elementi conoscitivi in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresentando che: nell'anno 2015 sono stati riconosciuti per complessivi € 27.920,76, tutti derivanti da sentenze esecutive.; nell'anno 2016 per complessivi € 383.292,10, di cui € 147.406,42 derivanti da sentenze esecutive e € 235.885,68 da acquisizioni di beni e servizi; nell'anno 2017 per complessivi € 254.021,90, di cui € 9.669,06 derivanti da sentenze esecutive e € 244.352,84 da acquisizioni di beni e servizi; nell'anno 2018, infine, per complessivi € 304.996,72, di cui € 60.417,22 derivanti da sentenze esecutive e € 244.579,90 riconosciuti a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl.

Considerato che la pluralità di debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi, soprattutto se accompagnata da un non tempestivo riconoscimento e finanziamento degli stessi,

influisce sull'attendibilità delle risultanze della gestione e sulla compiuta valutazione dello svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria, è stato chiesto all'Ente di conoscere le misure adottate per prevenirne la formazione o limitare gli impatti dei debiti fuori bilancio sugli equilibri contabili, anche eventualmente mediante idonei accantonamenti. In proposito, evidenziato che l'esatta individuazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce un preciso dovere dell'organo consiliare, l'Ente è stato anche invitato a comunicare, per ciascun debito fuori bilancio riconosciuto, le date di impegno e pagamento, nonché ogni ulteriore elemento conoscitivo a tal proposito rilevante. Considerato che una pluralità di debiti fuori bilancio riconosciuti sono riconducibili alla tipologia di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, sono stati chiesti all'Amministrazione comunale elementi conoscitivi in merito alla sussistenza del relativo presupposto, con particolare riguardo alla esecutività delle sentenze di riferimento.

Nel prospetto seguente viene rappresentata la ricognizione dei debiti in esame completa degli elementi conoscitivi richiesti all'Ente con riferimento all'atto di impegno e all'atto di pagamento:

Anno	D.c.c. di riconoscimento n.	oggetto	importo	Tipologia DFB - art. 194 TUEL	Data atto di impegno	Emissione mandato di pagamento
2015	20 del 04/06/2015	Sentenza n. 1185 del 6/10/2014 giudice di pace di Benevento	195,91	lettera a)	22/12/2014	26/06/2015
2015	48 del 12/11/2015	Sentenza n. 162/2015 Tribunale di Fermo	4.446,61	lettera a)	17/12/2015	29/06/2017 12/07/2018
2015	49 del 12/11/2015	Sentenza n. 104/2015 Tribunale di Fermo	3.132,24	lettera a)	17/12/2015	17/12/2015
2015	57 del 30/11/2015	Sentenza n. 459/2015 Tribunale di Fermo	20.146,00	lettera a)	17/12/2015	4/08/2016
2016	18 del 29/04/2016	Sentenza tribunale di Fermo 943/2015 del 20/11/2015	139.256,58	lettera a)	10/05/2016	12/05/2016
2016	19 del 29/04/2016	Sentenza giudice di pace di Fermo n. 7/2016	335,00	lettera a)	06/05/2016	10/05/2016
2016	21 del 29/04/2016	Sentenza giudice di pace di Fermo n. 49/2016	282,20	lettera a)	06/05/2016	10/05/2016
2016	32 del 27/07/2016	Piano intercomunale telefonia mobile	4.955,48	lettera e)	21/12/2016	20/01/2017
2016	33 del 27/07/2016	Riconoscimento debito alla Società interamente partecipata San Giorgio Distribuzione Servizi srl per servizi di igiene ambientale, pulizia spiagge e ripristino viabilità a seguito delle mareggiate ed eccezionali eventi meteorologici del 4-6 marzo 2015	27.602,00	lettera e)	21/12/2016	20/01/2017
2016	34 del 27/07/2016	Sentenza Consiglio di Stato 1582/2016 - (Safety21 c/Comune Porto S. Giorgio)	4.294,00	lettera a)	Non liquidato (somma mai richiesta dalla ditta che ha vinto il contenzioso)	Non pagato (somma mai richiesta dalla ditta che ha vinto il contenzioso)

2016	48 del 30/11/2016	Lavori somma urgenza scuola primaria Rosselli	16.628,60	lettera e)		
2016	51 del 30/11/2016	Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Società interamente partecipata San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. per la pulizia della spiaggia a seguito delle eccezionali mareggiate della primavera 2016	186.699,60	lettera e)	20/10/2017	20/10/2017
2016	58 del 21/12/2016	Agenzia Entrate - sanzione per definizione pratiche catastali	3.328,64	lettera a)	28/12/2016	22/02/2017
2017	34 del 06/06/2017	Manifestazione di promozione turistica "Vongolopolis"	24.352,84	lettera e)	30/12/2016 03/07/2017	14/07/2017 01/08/2017 18/09/2017 03/10/2017 18/10/2017
2017	54 del 31/07/2017	Sentenza 122/2017 Giudice di pace di Fermo	7.350,62	lettera a)	08/08/2017	10/08/2017
2017	80 del 30/11/2017	Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Società San Giorgio Distribuzione servizi s.r.l. per la pulizia della spiaggia a seguito delle eccezionali mareggiate della primavera 2017 nonché per incremento di rifiuti	220.000,00	lettera e)	27/11/2018	27/11/2018
2017	81 del 30/11/2017	Sentenza 121/2017 tribunale di Fermo sez. Lavoro	1.650,94	lettera a)	14/12/2017	14/12/2017
2018	11 del 24/01/2018	Sentenza n. 393 del 30/10/2017 - Giudice di pace di Fermo	730,00	lettera a)	Somma non ancora pagata in quanto non è stato richiesto il pagamento da parte del terzo	
2018	62 del 25/10/2018	Sentenze n. 135/2018, 294/2018 Giudice di pace di Fermo - Ordinanza Giudice di pace 21/9/2017 - ordinanza tribunale di Fermo 21/5/2018	4.345,31	lettera a)	6/11/2018 13/12/2018	7/11/2018 Quota parte
2018	74 del 29/11/2018	Sentenza n. 475/2018 tribunale di Fermo	55.431,91	lettera a)	Non impegnato a seguito di ordinanza cautelare "inaudita altera parte" della Corte di Appello che ha demolito- prima facie anche nel merito-la sentenza n.475/2018. Tale ordinanza è stata confermata- con accoglimento totale-in apposita udienza CDA il 18/12/2018	
2018	75 del 29/11/2018	Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Società San Giorgio Distribuzione servizi s.r.l. per maggiori costi sostenuti nell'esercizio 2018	244.579,50	lettera e)	31/12/2018	13/09/2019

Dall'andamento dell'incidenza dei debiti fuori bilancio sugli impegni del Titolo I e II si è potuto rilevare, nell'esercizio 2017 (a fini conoscitivi) e nel 2018, il superamento della soglia (1%) stabilita dal parametro di deficitarietà n. P6 (decreto del 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno), secondo quanto mostrato nella seguente tabella:

Analisi incidenza dei debiti fuori bilancio su Impegni titolo I e II				
Esercizio	2015	2016	2017	2018
importo DFB riconosciuti (A) (fonte: Relazioni Organo di revisione)	27.920,76	383.292,10	254.021,90	304.996,72

Impegni titolo I e II (B) (fonte: quadro 8 Finanza locale)	16.874.493,99	18.000.529,13	16.072.027,53	15.970.112,51
percentuale DFB su Impegni Titolo I e II (A/B*100)	0,17%	2,13%	1,58%	1,91%

Fonte: Elaborazione CdC sulla base delle Relazioni dell'Organo di revisione al rendiconto 2016 (pag. 35), 2017 (pag. 31) e 2018 (pag. 6) e sulla base dei dati di Finanza Locale - Certificati consuntivi

Riguardo alle misure adottate dall'Ente per prevenire la formazione dei DFB o limitarne l'impatto sugli equilibri di bilancio, l'Amministrazione comunale ha riferito quanto segue:

*a. per quanto concerne i DFB derivanti da sentenze, l'ufficio legale dell'Ente effettua un monitoraggio continuo sullo stato del contenzioso, partecipando attivamente alla definizione delle linee difensive delle cause in cui l'Ente è coinvolto. Le misure adottate dall'Ente per la limitazione degli impatti sugli equilibri finanziari sono le seguenti:*

- *accantonamento risorse nel fondo contenzioso in sede di rendiconto e sua verifica in sede di redazione del bilancio;*
- *costituzione di idonea copertura finanziaria già in sede di formazione del bilancio di previsione, nei casi in cui l'Ente è a conoscenza di sentenze sfavorevoli prima dell'approvazione del bilancio;*
- *utilizzo dell'avanzo libero subordinato alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (in particolare, prima di utilizzare avanzo libero, viene richiesto ai responsabili dei ruoli di direzione dell'Ente di verificare la presenza/assenza di DFB, a cui viene assicurata priorità di finanziamento)*

*b. per quanto concerne i DFB derivanti da acquisizioni di beni e servizi:*

- *DFB derivanti da lavori di somma urgenza: la procedura di somma urgenza viene utilizzata esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge ed è, per sua natura, legata a fenomeni imprevedibili. In ogni caso l'Ente, nei casi di attivazione di tale procedura, si è sempre adoperato prontamente per la ricerca della fonte di finanziamento;*
- *DFB derivanti da errori di cancellazioni residui: tale ipotesi si è verificata una sola volta, nel 2016. Per evitare tale fattispecie di formazione, l'Ente raccomanda di effettuare con estrema cura i lavori di revisione dei residui;*
- *DFB derivanti da spese attivate senza copertura finanziaria certa: anche questa fattispecie rappresenta un evento eccezionale, che si è verificato solo per l'evento Vongolopolis 2016,*

*per le motivazioni riportate negli atti istruttori già in Vs. possesso e come di seguito integrato;*

- *DFB derivanti da incrementi dei costi del servizio igiene ambientale: per evitare la formazione di tale tipologia di DFB, legati per la gran parte ad eventi metereologici eccezionali (mareggiate con formazione considerevole di detriti provenienti in larga parte dai fiumi Ete e Tenna), che vengono coperti, in mancanza di contributi Regionali riconosciuti per eventi atmosferici particolari, con le entrate dei ruoli TARI (attraverso il meccanismo di inserimento di tali costi nel PEF dell'esercizio successivo a quello di manifestazione dell'evento), l'Ente ha ridefinito, dal 2019, le condizioni economiche contrattuali con la società partecipata al 100% SGDS Multiservizi Srl, operando verifiche intermedie sull'andamento dei costi. Tali misure hanno portato all'assenza di DFB di tale tipologia nell'esercizio 2019.*

Per quanto attiene ai DFB derivanti da sentenze, in base alle indicazioni dell'ufficio legale, l'Amministrazione comunale ha precisato quanto segue: “[...]premesso che i presupposti per il "riconoscimento di un debito fuori bilancio" sono di natura legale, cioè sono previsti dall'art.194 del TUEL, per quanto riguarda le sentenze si è fatto riferimento, in ordine alla loro ricorrenza, al comma 1 lett. a): "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diverse periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive". Dopo la riforma del processo civile (L. 353 del 26 Novembre 1990), tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive (art.282 c.p.c.); quindi, per il caso che ci occupa, tutte le sentenze asteriscate nei prospetti forniti seguono l'anzidetta regola (post 26/11/90, tutte esecutive)”.

In relazione al tardivo riconoscimento di debiti fuori bilancio l'Amministrazione comunale ha specificato quanto segue:

*"a. il servizio finanziario dell'Ente, in occasione delle operazioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di assestamento, di predisposizione dell'ultima variazione di bilancio, di predisposizione delle variazioni con applicazione di avanzo libero e di preparazione del fascicolo per il deposito del rendiconto, richiede ai titolari dei poteri di spesa dell'Ente di effettuare un monitoraggio di tutte le situazioni da cui possano scaturire squilibri o DFB, da comunicare al settore finanziario stesso. In caso di comunicazioni di DFB o di possibili squilibri, vengono attivate prontamente le coperture e richiesta l'istruttoria consiliare per il riconoscimento del DFB, che viene sottoposta al primo CC utile;*

*b. i debiti riconosciuti dal CC vengono finanziati con imputazione all'esercizio di riconoscimento, ad eccezione dei DFB per i quali viene concordato un piano di rateizzazione. Dall'analisi della tabella sopra esposta, si rileva che tale situazione è presente per i DFB relativi alle prestazioni rese dalla SGDS per i servizi di igiene ambientale, soggetti a pagamento dilazionato. Si specifica, in ogni caso, che alle delibere consiliari di riconoscimento di tali DFB (delibere consiliari n. 51 del 30/11/2016, n. 80 del 30/11/2017 e n. 75 del 29/11/2018. Il DFB riconosciuto con delibera di C.C. 33/2016 era già finanziato con delibera di C.C. n. 31 del 27/07/2016) sono allegata e approvate le variazioni di bilancio per assicurare la copertura dei DFB, sia a valere sull'esercizio in corso, che a valere sugli esercizi successivi, come ricordato nel punto 2 dei principi di diritto della deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG del 23 ottobre 2018 [...]"*

*c. per quanto riguarda l'osservanza dell'art. 118, comma 1-quater del Tuel, ai fini della verifica della presenza di rendiconti con DFB non finanziati, si evidenzia che il settore finanziario richiede, tra la documentazione da produrre per il deposito del rendiconto, l'attestazione dei titolari di spesa dell'Ente circa la segnalazione di DFB. Si evidenzia la seguente situazione:*

- rendiconto 2016: in data 02/05/2017 viene segnalato il DFB relativo a Vongolopolis, con allegata proposta di delibera di CC n. 912 del 12/04/2017 di riconoscimento. La copertura di tale debito era già assicurata all'interno delle previsioni iniziali del bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 ed in parte con accantonamento nell'esercizio 2016 (per € 4.352,84);*
- rendiconto 2017: in data 13/04/2018 viene segnalato il DFB di € 730,00 di cui alla deliberazione di C.C. n. 11 del 24/01/2018, la cui copertura era già assicurata con impegno di spesa nell'anno 2017;*
- rendiconto 2018: non vengono segnalati DFB in sede di deposito del rendiconto.*

In relazione ai suindicati procedimenti di riconoscimento di debito condotti dal Comune di Porto San Giorgio questa Sezione di controllo rileva una molteplicità di profili critici.

L'eccezionalità della procedura disciplinata dall'art. 194 TUEL mal si concilia con un così massiccio ricorso alla stessa da parte dell'Amministrazione comunale, e comporta un primo rilievo afferente l'andamento complessivo della gestione finanziaria: infatti la frequente insorgenza di debiti fuori bilancio, peraltro in alcuni casi accompagnata da un non tempestivo riconoscimento e finanziamento degli stessi, rischia, infatti, di pregiudicare l'attendibilità delle risultanze della gestione negli esercizi considerati e di impedire una compiuta valutazione sull'effettiva tenuta dell'equilibrio economico-finanziario del Comune.

Per alcuni debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, tra cui quelli riconosciuti con deliberazione C.C. n. 33 del 27/07/2016 (€ 27.602,00 a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. per servizi di smaltimento di materiali provenienti dalle mareggiate e pulizia delle aree pubbliche, a seguito degli eccezionali eventi metereologici del marzo 2015), con deliberazione C.C. n. 32 del 27/07/2016 (€ 4.955,48 a favore di COSIF per piano telefonia mobile per servizi effettuati nel 2008), con deliberazione C.C. n. 34 del 05/06/2017 (€ 24.352,84 per manifestazione di promozione turistica "Vongolopolis" del 29-30-31/07/2016), si deve rilevare un tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in considerazione anche del fatto che le connesse obbligazioni sono da ascrivere a prestazioni rese e fatturate in esercizi precedenti a quello in cui l'organo consiliare del Comune ha provveduto al riconoscimento. In proposito, occorre rammentare che l'esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce un preciso dovere dell'organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia, n. 122/2016/PRSP e n. 108/2019/PRSP). Precisamente, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l'altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell'art. 194 co. 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell'istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria.

Peraltro, su tutti questi aspetti, si deve constatare come lo schema di regolamento di contabilità pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune - sezione Amministrazione Trasparente- Atti generali -, sembra più che altro fare rinvio al previgente ordinamento degli enti locali.



Si evidenzia che, riguardo alle tempistiche del finanziamento, dell'impegno della spesa e del pagamento dei debiti fuori bilancio la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG del 23 ottobre 2018, ha stabilito i seguenti principi di diritto: *"1. Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico. 2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano".*

Inoltre, l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell'Organo consiliare, oltre ad essere sancito dall'art. 193, comma 2, lett. b, e 194 del Tuel, trova rafforzamento nella previsione dell'art. 188, comma 1-*quater* del Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale agli enti locali che presentino nell'ultimo rendiconto deliberato debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone il finanziamento del debito ai fini del riconoscimento, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

In definitiva, l'istruttoria della Sezione ha constatato come i debiti fuori bilancio abbiano rappresentato nel quadriennio 2015-2018 una patologia ricorrente della gestione finanziaria del Comune di Porto San Giorgio.

Come sopra esposto, la problematica dei debiti fuori bilancio rileva per il Comune di Porto San Giorgio sotto una molteplicità di profili critici. Il ripetuto manifestarsi del fenomeno

costituisce una grave patologia della gestione finanziaria comportando rischi considerevoli per la salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune e impedendo lo svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.

### 3. Entrate e spese non ricorrenti

I dati riportati nelle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti 2016 e 2017 consentono di ricostruire l'andamento generale di entrate e spese non ricorrenti come da tabella che segue:

Annualità	Entrate non ricorrenti Accertamenti	Spese non ricorrenti Impegni	Differenza tra entrate e spese non ricorrenti
2016	1.153.127,67	567.435,09	585.692,58
2017	1.684.732,90	918.816,42	765.916,48

Fonte: Relazione dell'organo di revisione al consuntivo 2016 (pag. 15) e 2017 (pag. 14)

Da quanto sopra illustrato emerge, dunque, uno sbilancio delle entrate non ricorrenti rispetto alle spese della medesima natura sia nel 2016 che nel 2017: in proposito, l'Organo di revisione, nel parere al rendiconto 2017 (pag. 40) raccomandava all'Ente *“di monitorare attentamente detto squilibrio affinché la parte corrente non venga finanziata da entrate di natura straordinaria”*.

Con riferimento alla descritta eccedenza di risorse a carattere non ripetitivo rispetto alle corrispondenti spese, si è richiesto in sede istruttoria di indicare le relative poste contabili di destinazione precisando la tipologia delle spese finanziate (corrente / capitale). L'Ente indicava per entrambe le annualità l'utilizzo integrale delle entrate da permessi di costruire rispettivamente per euro 144.506,11 per l'esercizio 2016 ed euro 93.234,61 per l'esercizio 2017. Specificava inoltre, che *“tali spese sono state classificate, vista la natura, come spese ricorrenti, e sono state sostenute solo dopo l'incasso delle entrate da permessi di costruzione, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.”*

In ragione della consolidata prassi dell'Ente di ricorrere al cospicuo contributo di entrate non ricorrenti al fine di conseguire l'equilibrio di parte corrente, rilevando inoltre che nel 2017 il ricorso è più incisivo rispetto al 2016, il Collegio, non può esimersi dal rimarcare che il ripetuto ricorso di tali entrate è suscettibile di profilare seri pericoli per i futuri equilibri di bilancio (Cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte n. 49/2015).

Si rammenta, inoltre, che gli enti non possono ulteriormente far ricorso alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino al 100% delle entrate per permessi da costruire da destinare a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. La legge di bilancio per il 2017 (l. 232/2016, art.1, comma 460) ha introdotto, a partire dal 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio specificando le diverse tipologie di spese quali la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; gli interventi di riuso e di rigenerazione; gli interventi di demolizione di costruzioni abusive; l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; gli interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico; la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Da ultimo il collegato fiscale alla manovra 2018 (d.l. 148 del 16/10/2017, art. 1-bis, come introdotto dalla legge di conversione n. 172 del 04/12/2017) ha integrato detta norma con l'aggiunta del vincolo di destinazione per spese di progettazione per opere pubbliche. Si raccomanda pertanto al Comune di destinare le risorse derivanti dai permessi di costruire alle spese sopra definite riguardanti interventi allocati per la maggior parte nel Titolo II della spesa. Si raccomanda infine all'Ente di porre in atto tutte le necessarie azioni tese a perseguire l'equilibrio di parte corrente provvedendo a contenere l'utilizzo di entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti.

#### **4. Organismi partecipati**

Le informazioni reperibili nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale consentono di sintetizzare nel seguente modo i dati generali concernenti gli organismi partecipati dal Comune di Porto San Giorgio:

Denominazione società/organismo	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
San Giorgio Distribuzione Servizi Srl	Diretta	Raccolta smaltimento r.s.u.; esercizio della rete distribuzione gas metano; pulizia immobili comunali; assistenza scuolabus; assistenza refezione scolastica	100,00
San Giorgio Energie Srl	Diretta	Vendita gas metano utenti finali; vendita energia elettrica utenti finali; produzione energia elettrica fonti alternative	51,00
S.T.E.A.T. SPA	Diretta	Esercizio di autolinee di trasporto pubblico locale	0,67
C.I.I.P. SPA	Diretta	Funzioni nel campo della gestione del servizio idrico integrato; funzioni nel campo delle energie rinnovabili	5,29
Eventi culturali s.r.l. in liquidazione		<i>Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento</i>	0,5
Autorità di ambito territoriale ottimale n.5 marche sud Ascoli Piceno	Consorzio		3,376

#### 4.1 Verifica debiti/crediti reciproci tra ente locale e società partecipate

*Esercizio 2016.*

Nel questionario consuntivo 2016 (p. 4.10) l'Organo di revisione dichiara che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11 co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011); nel medesimo questionario (p. 4.10.1) si precisa che *“Non risultano presentate le asseverazioni prescritte dalla norma sopra indicata”*. Dalla relazione al rendiconto 2016 (pag. 36) emergerebbe quanto sopra riportato, e che *“la nota informativa prodotta dall'Ente ed allegata al rendiconto evidenzia discordanze, in particolar modo quella relativa alla società San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l.”*: l'Organo di revisione invitava, quindi, l'Ente *“ad acquisire senza indugio le prescritte asseverazioni, chiarire le motivazioni delle discordanze evidenziate, provvedendo a sanare eventuali errori”*.

#### 4.2 Verifica debiti/crediti reciproci tra ente locale e società partecipate

*Esercizio 2017.*

Diversamente dall'esercizio precedente, nel questionario consuntivo 2017 (sez. IV domanda n. 13) l'organo di revisione ha attestato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. Nondimeno, nella Relazione al rendiconto 2017, il Collegio dei revisori fa presente che

*“per quanto concerne i rapporti con le società partecipate non risulta ancora raggiunto uno scambio di informazioni tempestivo”* (pag. 40) ed il prospetto concernente la relativa conciliazione debiti/crediti, riportato a pag. 32 della medesima relazione, pur corredato delle note di spiegazione fornite dal Revisore, mostra svariate discordanze.

In sede istruttoria è stato chiesto, quindi, all’Ente di fornire chiarimenti sui punti sopra illustrati in relazione agli esercizi 2016 e 2017 e di indicare le iniziative eventualmente assunte per la riconciliazione, nonché di trasmettere i citati prospetti di verifica debiti/crediti corredati della doppia asseverazione degli organi di revisione relativamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017.

L’Ente ha trasmesso la seguente documentazione:

- anno 2016: asseverazione STEAT, ATO Marche e CIIP;
- anno 2017: asseverazione San Giorgio Energie Srl, San Giorgio Distribuzione Srl, STEAT e CIIP. Per quanto concerne ATO Marche, ha affermato che *“risulta acquisita nota da cui si evince l'assenza di posizioni di debito/credito al 31/12/2017”*.

Il Comune ha inoltre riferito che *“nel 2018 è stato effettuato un puntuale lavoro di riscontro delle poste contabili, anche in considerazione delle criticità rilevate nell'esercizio precedente, al fine di definire i corretti valori dei rapporti crediti/debiti al 31/12/2017”*, evidenziando gli esiti delle relative verifiche e le motivazioni delle differenze riscontrate e riconciliate. Ha rilevato, tuttavia, che l’unica discordanza rilevata è quella segnalata alla nota 1 della pag. 32 della Relazione dell’Organo di revisione al Rendiconto 2017, *“pari ad € 5.004,22, da imputare ad una vecchia richiesta di rimborso avanzata dalla partecipata e che l’Ente non ritiene dovuta”*.

Nel rilevare che per il 2016 non sono stati prodotti i prospetti, corredati della doppia asseverazione, relativi alla verifica dei rapporti di debito/credito con le società San Giorgio Distribuzione s.r.l. e San Giorgio Energie s.r.l. e che sul piano strettamente formale le informative pervenute non sono state sempre prodotte in termini di doppia asseverazione, con nota del 15/04/2020 la Sezione ha chiesto all’Ente approfondimenti in merito alla permanenza di discordanze e alle misure di riconciliazione eventualmente adottate. Con nota del 12/05/2020 il Comune ha confermato quanto già relazionato in precedenza informando che *“sono attualmente in corso i lavori di puntuale verifica dei rapporti crediti/debiti al 31/12/2019 con le società partecipate, alle quali l’Ente presterà la massima attenzione[...] in merito all'unica discordanza non conciliata, segnalata alla nota 1 della pag. 32 della Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2017, pari ad € 5.004,22, non riconosciuta dall'Ente, si*

*forniscono i seguenti approfondimenti: la discordanza si riferisce ad un credito iscritto nello stato patrimoniale della partecipata San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, riportato dal 2009, per un presunto diritto di rimborso a seguito di un danneggiamento su un mezzo, non riconosciuto dall'Ente; per tale posta contabile l'Ente si è attivato affinché la partecipata rilevi lo stralcio del credito in sede di bilancio al 31/12/2019 ”.*

La Sezione prendendo atto della positiva iniziativa dell'Amministrazione comunale volta alla riconciliazione dei rapporti di credito/debito ed all'eliminazione delle discordanze rilevate rimarca l'importanza del dettato normativo di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 in quanto l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito degli adempimenti ivi, prescritti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. Pertanto, la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, assicurando la veridicità e la trasparenza dei bilanci e, attenuando il rischio di emersione di passività latenti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio (*cf. Sezione Regionale Controllo Sicilia, deliberazione n. 394/2013/PAR, Sezione Regionale Controllo Marche deliberazione n. 56/2018/PRSE, Sezione Regionale Controllo Marche n. 56/2018/PRSE*). In caso di inerzia da parte degli Organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. 118/2011, in caso di emersione di discordanze tra debiti e debiti reciproci, assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (*cf. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2016/QMIG*).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, nel rimarcare la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati sollecita l'Amministrazione a porre in atto le necessarie azioni al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni dettate dalla normativa richiamata.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

## **ACCERTA**

le criticità di cui in parte motiva;

## **INVITA**

l'Ente:

- ad analizzare e monitorare approfonditamente l'intero contenzioso pendente prestando massima attenzione alla stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- a considerare attentamente le modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto dei rilievi formulati sulla sua quantificazione;
- a approfondire un'attenta osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile volti alla prevenzione della formazione di debiti fuori bilancio;
- a porre in atto le necessarie azioni tese a perseguire l'equilibrio di parte corrente provvedendo a contenere l'utilizzo di entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti;
- ad un compiuto assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di organismi partecipati con precipuo riguardo alla nota informativa su debiti e crediti reciproci, all'assolvimento dell'obbligo di asseverazione e alla riconciliazione delle partite debitorie/creditorie.

## **RISERVA**

ulteriori controlli in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili sugli esercizi successivi a quelli in esame;

## **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Porto San Giorgio.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge. Così deciso nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché del D.P. n. 287 del 27 ottobre 2020.

Il Relatore  
Cristiana Cremonesi  
f.to digitalmente

Il Presidente f.f.  
Giuseppe De Rosa  
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 14 aprile 2021

Il Direttore della Segreteria  
Barbara Mecozzi  
f.to digitalmente